

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023

APPROFONDIMENTI LAVORO E FISCO

INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI UNDER 36

La legge di bilancio 2023 per il periodo dal 01 gennaio al 31 dicembre 2023, rinnova, la disposizione vigente nel biennio 2021 2022 riguardante l'incentivo per l'assunzione di giovani **under 36**, aumentando l'importo dell'esonero contributivo **fino a max. Euro 8.000 annui (Euro 667,00 mensili)**.

Datori e dipendenti interessati

La nuova disposizione si applica a favore dei datori di lavoro che, a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023:

- a) assumono a tempo indeterminato;
- b) trasformano a tempo indeterminato un precedente contratto a termine;

Requisiti soggettivi del lavoratore

L'assunzione o la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato deve riguardare lavoratori che, alla data della prima assunzione o della trasformazione non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (fino 35 anni e 364 giorni). Il lavoratore assunto inoltre non deve mai essere stato occupato a tempo indeterminato con lo stesso o con un altro datore di lavoro.

Misura e durata

L'incentivo è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi a carico azienda per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite annuo di 8.000,00 € (667,00 € mensile) per ciascun lavoratore assunto. Per le aziende ubicate nelle regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna il suddetto esonero spetta per un periodo massimo di 48 mesi.

Norma anti licenziamenti

L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Inoltre, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con diritto all'agevolazione o di un altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero contributivo di che trattasi, effettuato nei 9 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Principi generali per la fruizione delle agevolazioni contributive

L'esonero è comunque soggetto al rispetto dei principi generali per la fruizione delle agevolazioni contributive (art. 31 D.Lgs 150/2015).

Autorizzazione UE

L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.



LA LEGGE DI BILANCIO 2023 PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2023, RINNOVA, L'INCENTIVO PER L'ASSUNZIONE DI GIOVANI UNDER 36, AUMENTANDO L'IMPORTO DELL'ESONERO CONTRIBUTIVO FINO A MAX. EURO 8.000 ANNUI (EURO 667,00 MENSILI).

INCENTIVO OCCUPAZIONE UNDER 36

Periodo di vigenza	01 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023
Tipo rapporto agevolato	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Assunzione a tempo indeterminato ▶ Trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato
Datori di lavoro interessati	▶ Datori di lavoro privati
Requisiti del lavoratore	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Età inferiore ai 36 anni (35 anni e 364 giorni); ▶ Nessun precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato anche con altri datori di lavoro.
Misura esonero	100% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro entro il limite massimo di esonero.
Limite massimo esonero	▶ Euro 667,00 mensili (8,000€ annui)
Durata esonero	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 36 mesi ▶ 48 mesi (per le regioni del Sud)
Norme anti-licenziamento	<p>L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione/la trasformazione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa assunzione/trasformazione a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER L'ASSUNZIONE DI DONNE SVANTAGGIATE

La legge di bilancio 2023, al fine di favorire le assunzioni di personale femminile, per il periodo dal 01 gennaio al 31 dicembre 2023, potenzia l'incentivo per le nuove assunzioni di donne svantaggiate, aumentando l'importo dell'esonero contributivo fino al 100% entro un valore di max. di Euro 8.000 annui.

Datori e dipendenti interessati

La nuova disposizione si applica a favore dei datori di lavoro che, a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023:

- assumono a tempo determinato
- trasformano a tempo indeterminato un precedente contratto a termine
- assumono a tempo indeterminato

Requisiti soggettivi della lavoratrice

L'assunzione a tempo determinato, la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato o l'assunzione a tempo indeterminato deve riguardare:

- ▶ lavoratrici di almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- ▶ lavoratrice di qualsiasi età, con residenza in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- ▶ donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo -donna che superi di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- ▶ donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Misura e durata

L'incentivo è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi a carico azienda per un periodo massimo di 18 mesi e nel limite annuo di 8.000,00 € (667,00 € mensile) per ciascuna lavoratrice assunta/trasformata a tempo indeterminato, ridotta ad un

periodo massimo di 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.

Incremento base occupazionale

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

Autorizzazione UE

L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.



ESONERO CONTRIBUTIVO PER L'ASSUNZIONE DI DONNE SVANTAGGIATE

Periodo di vigenza	01 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023
Tipo rapporto agevolato	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Assunzione a tempo indeterminato ▶ Trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato
Datori di lavoro interessati	▶ Datori di lavoro privati
Requisiti della lavoratrice	<ul style="list-style-type: none"> ▶ lavoratrici di almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi; ▶ lavoratrice di qualsiasi età, con residenza in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; ▶ donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo -donna che superi di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; ▶ donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Misura esonero	100% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro entro il limite massimo di esonero.
Limite massimo esonero	▶ Euro 667,00 mensili (8,000€ annui)
Durata esonero	▶ Massimo 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato, elevabile sino a 18 mesi complessivi in caso di trasformazione a tempo indeterminato. Fino ad un massimo di 18 mesi complessivi in caso di assunzione a tempo indeterminato.
Incremento base occupazionale	Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONE PERCETTORI REDDITO DI CITTADINANZA

Al fine di promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro **dei beneficiari del reddito di cittadinanza**, è riconosciuto l’esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali, ai datori di lavoro del settore privato che, nel 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato o procedono a trasformano il rapporto da tempo determinato in tempo indeterminato, nel periodo compreso tra 1° gennaio 2023 e 31 dicembre 2023 per i beneficiari del reddito di cittadinanza.

Misura e durata

L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L’esonero è alternativo all’esonero di cui all’art. 8 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 e non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

Autorizzazione UE

L’efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONE PERCETTORI REDDITO DI CITTADINANZA	
Periodo di vigenza	01 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023
Tipo rapporto agevolato	▶ Assunzione a tempo indeterminato ▶ Trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato
Datori di lavoro interessati	▶ Datori di lavoro privati
Requisiti del lavoratore	▶ Percettore reddito di cittadinanza (RdC)
Misura esonero	100% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro entro il limite massimo di esonero.
Limite massimo esonero	▶ Euro 667,00 mensili (8,000€ annui)
Durata esonero	▶ 12 mesi

PREMI DI RISULTATO – IMPOSTA SOSTITUTIVA RIDOTTA AL 5%

Nel periodo dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 per i premi di risultato di ammontare variabile (fino a max. Euro 3.000,00), la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed

innovazione, , erogati a lavoratori (con reddito non superiore a Euro 80.000), in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è ridotta dal 10% al 5%.



SMART WORKING PER LAVORATORI FRAGILI

Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 di-cembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.



FINO AL 31 MARZO 2023 IL DATORE DI LAVORO ASSICURA LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITÀ AGILE ANCHE ATTRAVERSO L'ADIBIZIONE A DIVERSA MANSIONE COMPRESA NELLA MEDESIMA CATEGORIA O AREA DI INQUADRAMENTO.



MODIFICHE ALLA PRESTAZIONE OCCASIONALE (PREST.O)

La legge di bilancio 2023 ritorna sui contratti PrestO apportando alcune modifiche alla disciplina generale delle prestazioni accessorie:

► **Importo erogabile**

Il limite complessivo di compenso erogabile da un committente per le prestazioni di lavoro occasionali (Prest.O) in un anno civile **passa da 5.000 euro a 10.000 euro**.

Nessuna modifica, invece, rispetto il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell'anno civile, che resta invariato a 5.000 euro, nonché rispetto il compenso massimo di 2.500 euro che ciascun prestatore può ricevere dal medesimo committente/utilizzatore.

► **Estensione utilizzabilità dei Prest.O.**


Anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al **codice ATECO 93.29.1**

► **Ampliamento dell'ambito di utilizzo dei Prest.O. (Co. 14 lett. a)**

Il divieto dell'utilizzo dei Prest.O. viene limitato alle aziende che occupano più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (il divieto precedente era per datori di lavoro che occupavano più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato). Viene eliminata la deroga precedentemente vigente per il settore Alberghi e Turismo, ora equiparato agli altri.

► **Divieto di utilizzo dei Prest.O. nel settore agricolo**

Viene introdotto il divieto di utilizzo dei Prest.O. nel settore agricolo. Viene introdotta una normativa specifica per il settore agricolo per disciplinare le prestazioni occasionali.



SETTORE AGRICOLO: NUOVA DISCIPLINA PRESTAZIONI DI LAVORO SUBORDINATO OCCASIONALI

Per il biennio 2023 2024 sono istituite le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, intendendosi per tali:

*le prestazioni di durata massima consentita non superiore a **45 giornate annue (presunto lavoro effettivo)** per singolo lavoratore da svolgersi **entro un arco temporale di durata massima del contratto di 12 mesi**

***rese da parte di soggetti** che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura **nei tre anni precedenti** all'instaurazione del rapporto; nello specifico da:

- ▶ disoccupati;
- ▶ percettori di forme di sostegno al reddito NaSpi, Dis-Coll, Ammortizzatori Sociali, Reddito di Cittadinanza;
- ▶ pensionati di vecchiaia o anzianità;
- ▶ giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università;
- ▶ detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà

il datore di lavoro, **prima dell'inizio del rapporto di lavoro** dovrà:

- ▶ farsi rilasciare un'**autocertificazione resa dal lavoratore** in ordine alla propria condizione soggettiva. L'INPS provvederà a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.
- ▶ provvedere all'inoltro al CPI della **comunicazione obbligatoria preventiva** di assunzione.

Il prestatore di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato percepisce il proprio **compenso**, sulla base della retribuzione stabilita

dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal datore di lavoro.

Il compenso erogato per prestazioni di lavoro occasionale è **esente da qualsiasi imposizione fiscale**. Tale compenso, per altro, **non incide sullo stato di disoccupazione entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico**. La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.

L'iscrizione nel Libro Unico del Lavoro (LUL) dei lavoratori che erogano prestazioni occasionali di lavoro agricolo **può avvenire in un'unica soluzione**, anche dovuta alla scadenza



IL COMPENSO EROGATO PER PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE È ESENTE DA QUALSIASI IMPOSIZIONE FISCALE. TALE COMPENSO, PER ALTRO, NON INCIDE SULLO STATO DI DISOCCUPAZIONE ENTRO IL LIMITE DI 45 GIORNATE DI PRESTAZIONE PER ANNO CIVILE.

del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile.

L'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro ai sensi del D.lgs. si intende soddisfatto, con la consegna di copia della comunicazione di assunzione trasmessa al Centro per l'impiego.

Il datore di lavoro deve effettuare all'INPS il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, **entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione**, nelle modalità stabilite da INPS e INAIL.

Sistema Sanzionatorio

a) in caso di **superamento del limite di durata di 45 giorni** il rapporto di lavoro occasionale si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

b) **sanzione da 500 a 2.500 euro per ogni giornata in cui risulta accertata la violazione** in caso di:

- ▶ violazione dell'obbligo di comunicazione relativa all'instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego,
- ▶ utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono erogare le prestazioni occasionali. A meno che non siano conseguenza di informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore.

Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

NB: L'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato **è preclusa** ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, co. 347.



MANCE AL PERSONALE IMPIEGATO NEL SETTORE RICETTIVO E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Dal 1 gennaio 2023, esclusivamente nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande, le somme versate dai clienti e destinate a titolo di liberalità ai lavoratori (c.d. "mance") e riversate dal datore di lavoro a detti lavoratori costituiranno reddito da lavoro dipendente e, entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro, saranno assoggettate a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali territoriali con un'aliquota del 5%.

Le nuove disposizioni si applicano esclusivamente al settore privato e ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro.

Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.



RIDUZIONE ALIQUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO LAVORATORE DIPENDENTE

Il **comma 281 dell'art. 1 L. n. 197/2022** prevede, infatti, che **i lavoratori dipendenti**, ad esclusione dei lavoratori domestici, godano di una **riduzione** dell'aliquota contributiva per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a loro carico nella misura del **2%** qualora abbiano una retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata su tredici mensilità, non superiore ad € 2.692,00 mensili.

La riduzione di cui sopra **è aumentata di un ulteriore punto percentuale** nell'ipotesi in cui la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata su tredici mensilità, non superiore ad € 1.923,00 mensili.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La riduzione di cui sopra è **una misura temporanea** valida per i periodi di paga **dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**.

RIDUZIONE ALIQUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO LAVORATORE DIPENDENTE

Periodo di vigenza	Dal 1° Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2023
Lavoratori interessati	<ul style="list-style-type: none"> ▶ I lavoratori dipendenti, a prescindere dalla tipologia contrattuale instaurata ▶ Sono esclusi i lavoratori domestici
Datori di lavoro interessati	I datori di lavoro privati e pubblici, a prescindere dalla natura di imprenditore
Entità della riduzione	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 2% per retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali, parametrata su tredici mensilità, non superiore ad € 2.692,00; ▶ 3% per retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali, parametrata su tredici mensilità, non superiore ad € 1.923,00

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONGEDO PARENTALE

Il comma n. 359 della "Legge di bilancio" (legge del 29 dicembre 2022 n. 197) prevede l'innalzamento all'80% della retribuzione dell'indennità prevista per il congedo parentale, per un periodo massimo di un mese, utilizzabile fino al sesto anno di vita del bambino e in alternativa tra i genitori.

Quindi, dei mesi per i quali spetta il congedo parentale, uno verrà indennizzato al 80% della retribuzione mentre i restanti rimangono indennizzati al 30%.

La nuova disposizione riguarda esclusivamente chi termina il periodo di congedo di maternità o di paternità dopo il 31 dicembre 2022.



IL COMMA N. 359 DELLA "LEGGE DI BILANCIO" (LEGGE DEL 29 DICEMBRE 2022 N. 197) PREVEDE L'INNALZAMENTO ALL'80% DELLA RETRIBUZIONE DELL'INDENNITÀ PREVISTA PER IL CONGEDO PARENTALE, PER UN PERIODO MASSIMO DI UN MESE.



NexumStp S.p.A.

Società tra Professionisti

P. Iva 13262641007

Tel +39.06.5916078

Mail info@nexumstp.it

www.nexumstp.it

Milano

Via Borromei, 2

Via Giovanni Pascoli, 10 - Bollate (MI)

Bergamo

Via Pradello, 17

Monza Brianza

Via Gorizia, 3 - Lissone (MB)

Mantova

Via Sandro Pertini, 2/15 - Marmirolo (MN)

Torino

Corso Matteotti, 42

Genova

Piazza Vittorio Veneto, 2

Padova

Via San Crispino, 106

Via Filippetto, 2 - Camposampiero

Vicenza

Piazzetta Risorgive, 21 - Brendola (VI)

Ferrara

Via Darsena, 67

Bologna

Via G. Papini, 18

Via Nazario Sauro, 2

Perugia

Viale Giovanni Perari, 1

Via del Vignola, 5 - Umbertide (PG)

Roma

Piazzale delle Belle Arti, 2

Via Nairobi, 40

Via G. Paisiello, 55

Via della Maglianella, 65/R

Via Nomentana, 935

Via Penna Sant'Andrea, 7

Olbia

Via Georgia, 41 - Torre 3

Oristano

Via Tharros, 96

Napoli

Via G. Porzio, 4 - Isola G8 - C.D.N.

Taranto

Via Lago di Trasimeno, 27

Durazzo (ALB)